

(N. 2526)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1958 (V. Stampato n. 3268)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(GUI)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

(ZOLI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 MARZO 1958

Estensione della tutela assicurativa contro le malattie professionali al settore
dell'agricoltura e delega al Governo per la emanazione delle relative norme.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, concernente provvedimenti per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'assicurazione comprende, altresì, le malattie professionali indicate nella tabella annessa alla presente legge le quali siano contrattate nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste nell'articolo 2.

Per tali malattie professionali, in quanto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano le norme concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura ».

Art. 2.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato ad emanare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme intese a stabilire le modalità ed i termini per la denuncia, il limite di indennizzabilità, le prestazioni sanitarie, il periodo di carenza, la decorrenza del pagamento dell'indennità, l'esercizio del diritto di revisione, la prescrizione e la decadenza, nonché altre norme per l'attuazione della presente legge e per il coordinamento con le altre leggi dello Stato, nonché per la formulazione in unico testo, con opportune modificazioni, soppressioni ed integrazioni, di tutte le disposizioni che regolano la materia.

Le norme predette saranno ispirate ai seguenti criteri:

A) *Modalità della denuncia.*

Fermi restando i criteri di massima stabiliti per la denuncia-certificato di cui al Regolamento per la assicurazione infortuni in agricoltura, con le varianti resa necessarie dalle caratteristiche della specifica tutela, sarà fissato il termine di 15 giorni per la denuncia al medico da parte del lavoratore affetto dalla malattia, sotto pena di decadenza dal diritto ad indennizzo per il tempo antecedente la denuncia stessa.

La denuncia-certificato dovrà contenere, tra l'altro, la descrizione particolareggiata della sintomatologia riferita dal soggetto e di quella rilevata dal medico, nonché ogni possibile indicazione sulle cause e circostanze che possono avere determinato la malattia.

B) *Limiti di indennizzabilità. Decorrenza del pagamento della indennità. Prescrizione.*

La manifestazione della malattia professionale dovrà intendersi verificata normalmente nel primo giorno di astensione totale dal lavoro a causa di essa.

Se si tratta di malattia che non determina immediatamente e necessariamente astensione dal lavoro, essa dovrà considerarsi iniziata a tutti gli effetti, escluso quello della corresponsione della indennità di temporanea o della rendita, al momento della denuncia.

I termini utili per la denuncia e conseguente richiesta di prestazioni saranno stabiliti in relazione al periodo massimo di indennizzabilità fissato dalla legge per le singole malattie.

C) *Tipo e durata delle prestazioni.*

1) *Prestazioni sanitarie.* — Per quanto attiene al tipo ed alla estensione, dovranno essere concesse in conformità a quanto già attuato nel settore industriale.

Nel settore delle malattie professionali in agricoltura non sarà applicabile la condizione dello stato di bisogno richiesta dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85.

Sarà inoltre effettuato il coordinamento con la legge sulla assicurazione di malattia dei coltivatori diretti.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) *Prestazioni economiche:*a) *Indennità di inabilità temporanea.*

— Mantenendo ferme le esclusioni previste dalle norme sulla assicurazione contro gli infortuni agricoli, si provvederà ad uniformare il periodo di carenza a quello vigente per questi (giorni 6), e si preciserà, in caso di riapertura del periodo di inabilità temporanea, se sia opportuno riconoscere il diritto alla indennità anche nella ipotesi di ricaduta che colpisca il lavoratore agricolo in una fase di disoccupazione.

b) *Indennità di inabilità permanente.*

— Sarà stabilito il principio che la malattia dà luogo a rendita qualora produca una inabilità permanente superiore al 20 per cento.

Si applicheranno i criteri vigenti che tendono alla separazione dell'indennizzo dovuto per eventi verificatisi in costanza di lavoro agricolo da quelli determinati da lavorazioni industriali.

c) *Assegno per assistenza personale continuativa.* — Dovrà essere esteso anche alle menomazioni conseguenti a malattia professionale, nella misura stabilita per i grandi invalidi della gestione infortuni in agricoltura.

d) *Rendita ai superstiti ed assegno speciale per morte.* — Le modalità per il conseguimento, la ripartizione tra le varie categorie di superstiti e così pure i massimali saranno gli stessi che per gli infortuni agricoli.

Dovrà essere ampliato, invece, opportunamente il termine concesso agli aventi diritto per la presentazione della domanda di indennizzo.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, col Ministro del tesoro e con quello del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme riguardanti la profilassi e l'igiene dell'anchilostomiasi, coordinandole con le disposizioni della presente legge.

Tali norme contempleranno:

a) il trattamento di bonifica degli infestati, malati e portatori, e tutti gli altri interventi terapeutici, ambulatoriali ed ospedalieri richiesti dalla malattia, a cura dei Comuni, a mezzo degli Uffici sanitari comunali;

b) l'accertamento diagnostico, a cura dell'Amministrazione provinciale, a mezzo del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi e Sezioni distaccate;

c) l'educazione sanitaria della popolazione, a cura degli Uffici sanitari provinciali, direttamente o a mezzo degli Uffici sanitari comunali.

Alla spesa relativa all'applicazione delle norme suddette si provvederà mediante una addizionale sul contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, da determinarsi e ripartirsi nella misura e nei modi che saranno stabiliti con le medesime norme.

TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

MALATTIE	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro
1. - Anchilostomiasi, con le sue conseguenze dirette	Lavoro in terreni irrigui o argillosi	Un anno
2. - Malattie causate da <i>arsenico</i> e composti, con le loro conseguenze dirette	Manipolazione e impiego come parassiticida delle piante e dei prodotti agricoli	Un anno
3. - Malattie causate da composti del <i>mercurio</i> , con le loro conseguenze dirette	Idem	Un anno
4. - Malattie causate da <i>solfuro di carbonio</i> , con le loro conseguenze dirette	Idem	Un anno
5. - Malattie causate da <i>fosforo</i> e composti, con le loro conseguenze dirette	Idem	Tre anni
6. - Malattie causate da derivati clorurati degli idrocarburi	Idem	Un anno
7. - Malattie causate da fenoli e creosoli	Idem	Un anno